

REGOLAMENTO FRUIZIONE PUBBLICA DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO

(a integrazione delle norme di attuazione e tutela come da atto istitutivo e non in loro sostituzione)

(Allegato a Deliberazione del Consiglio Di Gestione n. 29 del 15.11.2018)

Il libero accesso alla Riserva Naturale è vietato; ai visitatori è richiesto un contributo economico mediante il prelievo di un ticket giornaliero agli appositi erogatori disposti agli ingressi principali. Il Consiglio di gestione con propria deliberazione potrà aggiornare a propria discrezione l'importo del contributo richiesto.

Sono esentati i residenti dei Comuni di Iseo, Provaglio di Iseo e Corte Franca che dovranno comunque mostrare al personale addetto alla sorveglianza il pass rilasciato dall'Ente gestore o la carta di identità .

Ulteriore esenzione è data ai proprietari dei fondi, ai loro conduttori, agli agricoltori , ai tecnici che svolgono attività per conto e per incarico dei proprietari stessi che dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'Ente Gestore. Sono esentati anche agli avventori dei ristoranti limitatamente all'area compresa nel parcheggio del ristorante, del campeggio Sassabanek , dei passanti lungo via Colombera, e dei ciclisti e pedoni che transitano lungo il tratto di pista ciclabile Brescia-Paratico.

I membri del Consiglio di gestione, il personale di vigilanza e il direttore tecnico non hanno obbligo di alcuna autorizzazione preventiva. Essi inoltre potranno accedere, se necessario, anche con i mezzi motorizzati.

Anche i membri del comitato tecnico scientifico, gli operatori dell'educazione ambientale e i ricercatori incaricati possono accedere liberamente a piedi nell'area protetta; essi dovranno apporre sull'abbigliamento il "pass" rilasciato dalla direzione dell'area protetta e valevole, per i primi sulla base della loro adesione al comitato per i rimanenti esclusivamente nel periodo di validità dell'incarico o del contratto di collaborazione.

Sono inoltre esentate dal pagamento del ticket di ingresso le persone con disabilità di qualunque categoria. Per i soli non vedenti è consentito l'utilizzo del cane guida. E' inoltre consentito l'ingresso ai soli cani utilizzati dagli addetti a operazioni di salvataggio esclusivamente in casi di reale emergenza in atto.

E' facoltà dell'ente prevedere un abbonamento annuale per l'accesso che sarà stabilito dal Consiglio di Gestione con apposita deliberazione.

L'accesso alla riserva è esclusivamente pedonale. L'accesso con la bicicletta è ammesso solamente lungo il tratto di pista ciclabile denominata "Brescia – Paratico", indicato in cartografia con apposito tratteggio e lungo la strada comunale di via Colombera in Iseo che trattandosi di strada comunale è aperta al libero traffico veicolare motorizzato, ciclabile e pedonale. I conducenti delle biciclette dovranno mantenere lungo la pista ciclabile "Brescia – Paratico" una velocità massima di 15 km orari.

L'accesso alla Riserva non necessita di guide per gruppi fino ad un numero massimo di 8 persone. Per gruppi più numerosi, è necessario prenotare una guida ufficiale, il cui elenco completo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente gestore.

l'Ente gestore comunque si riserva di negare l'accesso allorchè, per particolari e contingenti motivi, esso possa interferire con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo oppure quando il numero massimo di presenze, cioè quello che definiamo "carico giornaliero o stagionale" sia tale da compromettere gli equilibri naturali propri del biotopo.

A tal riguardo si identifica in 100 persone (suddivise preferibilmente in 4 gruppi) il carico massimo giornaliero per visite di gruppo. Alle persone o ai gruppi organizzati sarà rilasciato un permesso di accesso da esibire al personale addetto alla vigilanza.

L'accesso per scopi turistici, scolastici, didattici, ricreativi e per compiere osservazioni naturalistiche è esclusivamente pedonale consentito lungo la rete di sentieri appositamente attrezzati e segnalati.

L'accesso dei privati e dei gruppi organizzati deve essere subordinato al rispetto delle norme previste dall'art. 2.1 delle Norme di attuazione del vigente Piano di gestione.

I set fotografici sono equiparati a manifestazioni e vanno quindi autorizzati ai sensi del comma 15 dell'art. 2.1 sopra indicato.

La direzione della Riserva si solleva da eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà altrui e derivanti dalla mancata osservazione del presente regolamento.

Le visite guidate a gruppi di persone devono essere eseguite solo ed esclusivamente da personale autorizzato e/o istruito dell'Ente gestore. A tal fine l'Ente organizzerà periodicamente dei corsi di formazione per l'aggiornamento e/o per la ricerca di guide alle quali affidare l'accompagnamento dei gruppi all'interno della Riserva.

Nell'area protetta è vietato l'accesso nelle ore notturne da 1 ora dopo il tramonto e 1 ora prima dell'alba se non per particolare necessità concernenti la ricerca scientifica e talune attività didattiche educative (es. osservazione astronomica), nonché per la sorveglianza.

Nell'area protetta, a tutela dell'avifauna è vietato l'utilizzo di aeromobili a Pilotaggio Remoto (DRONI) e per quanto concerne gli aeromobili il divieto di atterraggio e decollo, dovranno rispettare una quota minima di sorvolo da terra pari a 500m dal suolo, ad eccezione degli aeromobili di Stato, del Soccorso, di emergenza, antincendi, della Protezione Civile, di vigilanza e salvaguardia della pubblica incolumità. Ulteriori deroghe devono essere autorizzate di volta in volta con l'Ente Gestore.

I pescatori per l'accesso alle aree aperte alla pesca dilettantistica dovranno munirsi di apposito ticket giornaliero ottenibile dagli appositi erogatori disposti agli ingressi principali.

Il Consiglio di gestione con propria deliberazione potrà aggiornare a propria discrezione l'importo del contributo richiesto. L'attività di pesca è regolamentata da specifico regolamento.

Regolamento per le attività didattico-scolastiche nell'ambito della Riserva Naturale (a integrazione delle norme di attuazione e tutela come da atto istitutivo e non in loro sostituzione).

Le attività didattico-scolastiche di educazione ambientale saranno gestite dalla Direzione della Riserva Naturale e/o da associazioni private allo scopo incaricate, mediante l'utilizzo di operatori abilitati a svolgere tale funzione.

Il conduttore delle attività dovrà garantire sufficienti capacità gestionali, di animazione, tecnico-scientifiche e di affidabilità;

L'Ente gestore può interdire l'accesso per attività didattiche allorché:

– il numero massimo di partecipanti (carico giornaliero o stagionale) sia tale da compromettere gli equilibri naturali propri del biotopo (cfr regolamento di accesso alla Riserva).

– il tipo di attività risulta di notevole impatto sulle fragili emergenze oggetto delle attività (es. prelievo massiccio di campioni per lo studio e la conservazione disturbo ripetuto a certi biotopi).

-Sono identificati all'interno della Riserva tre punti sosta per le scolaresche da utilizzare per piccole soste "merenda" posti nelle seguenti posizioni: Centro visitatori di Iseo, Ex zumbo e terreno di proprietà della Riserva posto ai lati del percorso sud della riserva (allegato 1 mappa identificativa dei 3 punti).

Regolamento per lo svolgimento delle ricerche scientifiche, dei monitoraggi, degli studi e delle osservazioni naturalistiche nell'ambito della Riserva Naturale (a integrazione delle norme di attuazione e tutela come da atto istitutivo e non in loro sostituzione).

1) La ricerca scientifica, gli studi e le osservazioni naturalistiche possono essere svolte solamente da soggetti (professionisti e/o dilettanti) individuati dall'Ente gestore.

2) A tal riguardo chiunque può comunque proporsi all'Ente gestore per le attività di cui sopra allegando curriculum vitae e presentando nel contempo un piano dettagliato delle attività che intende svolgere in cui siano specificati obiettivi, tempi e modi dello svolgimento della ricerca, dello studio o delle osservazioni naturalistiche.

3) Ogni singolo progetto di ricerca scientifica, di studio e di osservazione naturalistica per poter essere autorizzato deve essere concordato con l'Ente gestore e comunque sottoposto al parere in conformità con le norme di protezione e salvaguardia riportate nell'atto di istituzione dell'area protetta e nel presente programma (a tal riguardo il comitato scientifico e/o il direttore incaricato possono esprimere parere in merito).

4) L'Ente gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente lo svolgimento delle attività di cui sopra (previa comunicazione) nel caso in cui la stessa possa interferire negativamente con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo.

5) Non è consentito agli studiosi, ai dilettanti e ai ricercatori prelevare, deturpare e modificare alcuna forma biotica (viva o morta) e abiotica rinvenuta all'interno dell'area protetta, se non esplicitamente autorizzato dall'Ente gestore.

6) Durante lo svolgimento della ricerca, dello studio o dell'osservazione naturalistica il titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore delle relazioni (o delle comunicazioni) sullo stato di avanzamento della sua indagine (almeno semestralmente).

7) A compimento della ricerca scientifica, dello studio o dell'osservazione naturalistica il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una relazione sullo svolgimento delle stesse (in cui siano specificate le finalità raggiunte ed i risultati ottenuti) nonchè a fornire all'Ente gestore copia di tutte le pubblicazioni scientifiche o degli appunti di campo di rilevante interesse, derivanti dalla sua attività nell'ambito della Riserva Naturale.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme che regolano la Riserva Naturale comporta l'allontanamento immediato dalla Riserva stessa, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e sue successive integrazioni e modificazione nella fattispecie gli artt. 27-28-29-30-31-oltre alla sanzione quantifica in € 20,00 per i visitatori sprovvisti di ticket giornaliero di ingresso

L'importo dovrà essere pagato con bollettino postale su c.c. n° 13594254 intestato all'Ente gestore o con altre modalità entro 60 gg. dal ricevimento della notifica. Qualora il trasgressore non intendesse avvalersi di tale facoltà, ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81 potrà far pervenire, entro 30 gg. dal ricevimento della notifica del verbale, le proprie controdeduzioni redatte su carta semplice all'Ente di gestione che provvederà all'istruttoria della pratica e, se ritenuto fondato l'accertamento, procederà all'irrogazione della sanzione oltre alle spese istruttorie e postali quantificate in euro 10.00/pratica.